



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Ufficio Edilizia Privata
e Opere Pubbliche

ACCORDO QUADRO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE EDILI E URBANIZZAZIONI

DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MERGOZZO (TRIENNIO 2020 – 2021 - 2022)

PERIODO 1 Gennaio 2020 – 31 Dicembre 2022

CAPITOLATO SPECIALE

	<i>Lavori</i>	<i>Euro</i>
	Importo presunto esecuzione lavorazioni (base d'asta)	116.400,00
	Oneri per la sicurezza	3.600,00
	Totale appalto	120.000,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	I.V.A. 22%	26.400,00
TOTALE PROGETTO		146.400,00

	Responsabile del Servizio	Ass.re E. Oliva
--	---------------------------	------------------------

	Il progettista	Tecnico Com.le geom. C. Frigione
--	----------------	---

Ottobre 2019



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Ufficio Edilizia Privata
e Opere Pubbliche

PARTE 1 -CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
- Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
- Art. 3 - VALORE DELL'ACCORDO QUADRO
- Art. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 5 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
- Art. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO
- Art. 7 - MODALITA' D'ESECUZIONE
- Art. 8 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
- Art. 9 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- Art. 10 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
- Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
- Art. 12 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

PARTE 2 -CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA
- Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 15 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

PARTE 3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

- Art. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE
- Art. 18 - ELENCO PREZZI UNITARI ED INVARIABILITA' DEI PREZZI
- Art. 19 - PAGAMENTI
- Art. 20 - CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE
- Art. 21 - SUBAPPALTO
- Art. 22 - PENALI IN CASO DI RITARDO
- Art. 23 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

PARTE 4 - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 - ELEZIONE DOMICILIO
- Art. 25 - IMPOSTE E ONERI FISCALI
- Art. 26 - NORMATIVA ANTIMAFIA
- Art. 27 - TRIBUNALE COMPETENTE
- Art. 28 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
- Art. 29 OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Ufficio Edilizia Privata
e Opere Pubbliche

PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro da stipulare con **un solo operatore economico** (art. 54 del D.lgs. n. 50/2016) in riferimento **degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti le OPERE EDILI da realizzarsi sul patrimonio e demanio comunale, insito su tutto il territorio del Comune di Mergozzo. Il contratto si estenderà inoltre ad eventuali nuove strutture attivate durante la durata del contratto.**

Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell'accordo quadro.

L'oggetto di Accordo Quadro dovrà essere eseguito in qualunque parte del territorio comunale, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali e altre indennità di qualsiasi genere.

I servizi richiesti dal presente appalto possono essere così sintetizzati:

- Le Opere Edili di tipo murarie
- Opere di scavi e di ripristini stradali di qualsiasi genere,
- Allestimenti , montaggi e smontaggi di strutture prefabbricate varie per manifestazioni pubbliche
- riparazione e/o realizzazione opere e manufatti in metallo di qualsiasi genere,
- altri interventi che si rendessero necessari per la sicurezza della pubblica incolumità durante la durata contrattuale;

La durata dell'accordo quadro è stabilita all'art. 2 del presente capitolato.

L'ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito all'art. 3 del presente capitolato.

Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti.

Con la definizione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare contratti applicativi relativi a singoli interventi e garantire la disponibilità di manodopera, mezzi ed attrezzature previsti dal presente accordo quadro entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

In relazione alla necessità di effettuare interventi di cui trattasi si procederà all'affidamento di singoli contratti applicativi, sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite all'interno dell' ACCORDO QUADRO .

La Ditta che sottoscrive l'ACCORDO QUADRO dovrà pertanto eseguire quanto gli verrà ordinato a soddisfazione delle esigenze che si presentano nel corso dell'appalto.

In sede di affidamento dei contratti applicativi basati sull'Accordo Quadro le parti non potranno in nessuna maniera apportare modifiche sostanziali all'accordo quadro.

Nei contratti applicativi la stazione appaltante dovrà tener conto degli oneri della sicurezza sui quali non si applicherà il ribasso d'asta.

Il comune di Mergozzo procederà all'affidamento del contratto specifico sulla base delle condizioni fissate nell'accordo quadro, definendone oggetto specifico, tipologia, importo e durata contrattuale.

Non appena sottoscritto il presente Accordo Quadro la ditta dovrà fornire al Direttore del Servizio l'elenco dei mezzi richiesti e copia dei relativi libretti di Circolazione.

Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata **di anni tre dal 1 Gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 .**

L'Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di rinnovare l'affidamento per ulteriori uno o due anni alle medesime condizioni del contratto iniziale.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Ufficio Edilizia Privata
e Opere Pubbliche

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente capitolato; fatto salvo la facoltà di integrazione della disponibilità finanziaria, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Art. 3 - VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo previsto nel presente accordo quadro per la prevista durata temporale di anni tre è di **€ 120.000,00 (euro centoventimila/00) di cui € 3.600,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA a norma di Legge**, lo stesso si articolerà su tre distinti lotti d'importo pari ad euro 40.000,00 più i.v.a. a norma di legge, corrispondente alla durata un anno singolarmente aggiudicabili.

L'importo degli oneri per la sicurezza viene stimato in ragione dello 3,00 %.

Il valore dell'accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza, che non costituisce per l'impresa il minimo garantito.

In merito alla quantificazione dei costi della sicurezza e all'eventuale redazione DUVRI si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantificati e circostanziati nel dettaglio in sede di stipula dei contratti applicativi.

I contratti derivanti dal presente accordo fisseranno le prestazioni affidate all'appaltatore facendo riferimento ad un arco di tempo annuale a fronte di interventi non predeterminati nel numero ma resi necessari in relazione alle effettive necessità manutentive del patrimonio immobiliare e demanio comunale insito su tutto il territorio del Comune di Mergozzo.

Art. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, di cui all'art 95 c. 2 lett. a) del d.lgs n.50/2016, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27) del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte che appaiono anormalmente basse.

Art. 5 - REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara per l'affidamento del presente servizio i concorrenti, oltre a non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016, devono altresì possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica economico finanziaria e logistica:

- 1) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 2) Dovrà altresì possedere i requisiti di cui all'art 90 del DPR n° 207/2010.
- 3) **Sede della Ditta Appaltatrice e/o distacco della stessa attrezzata per l'Accordo Quadro in oggetto con propri uffici tecnici, uffici commerciali, magazzini, autorimesse e con propri mezzi aziendali entro e non oltre il raggio di Km. 20,00 dalla sede municipale di Mergozzo;** La Ditta Appaltatrice dovrà mettere a disposizione del Committente un referente tecnico per tutta la durata dei lavori di manutenzione al fine di svolgere con continuità l'attività di assistenza tecnica.
- 4) Possesso dell'attrezzatura tecnica adeguata per l'esecuzione del servizio manutentivo di cui trattasi

Art. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) l'offerta dell'appaltatore;
- c) l'elenco prezzi unitari posto a base dell'offerta;
- d) cartografie;
- e) DUVRI;
- f) cauzione definitiva.



Ufficio Edilizia Privata
e Opere Pubbliche

Art. 7 – MODALITA' D'ESECUZIONE

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente appalto, verrà istituito un ufficio di Direzione Lavori, costituito da un Direttore dei Lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

2. La composizione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori verrà comunicata all'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del Procedimento.

3. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa della Direzione Lavori, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

5. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al Capo 14 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento:

- alla redazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- alla integrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dalla Stazione Appaltante (quando questo sia stato redatto in corso d'opera) ed alla contestuale presentazione del piano operativo di sicurezza, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui all'articolo 100 del D.lgs n. 81/2008 e del D.lgs n. 528/99, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 4.1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- alla elaborazione di tutti gli elaborati di cantiere necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori per la verifica di conformità alle disposizioni contrattuali;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al Capo 13 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche e della viabilità d'accesso alle strutture oggetto di intervento, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 106, comma 2, del DPR 207/2010;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Art. 8 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali.

_ D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm. - Nuovo Codice della Strada



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Ufficio Edilizia Privata e Opere Pubbliche

_ D.P.R 16/12/1992 n.495 e ss.mm. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada

_ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo

_ Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 - Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

_ D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l'avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.

Copia del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, l'elenco degli addetti e copia dei relativi attestati di formazione dovrà essere inviata al Responsabile del Procedimento prima della stipula dell'accordo quadro.

Dovrà altresì essere comunicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori.

Con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro a salvaguardia della sicurezza e della salute dei propri dipendenti, senza che il seguente elenco possa essere ritenuto limitativo, l'appaltatore dovrà:

- a) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei dipendenti.
- b) fornire ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi delle lavorazioni e delle operazioni da effettuare, esigere e verificare che questi vengano regolarmente utilizzati;
- c) istruire i dipendenti affinché non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- d) dotare i dipendenti di apposito cartellino identificativo personale riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica;
- e) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea da personale addestrato;

Inoltre in caso di emergenza dovrà adottare tutte le misure che ritiene necessarie a salvaguardia dell'incolumità delle persone (propri dipendenti, utenti della strada ed altre eventuali persone interessate) dandone immediata comunicazione alla stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dalla L.R. n. 13 del 29.02.2008 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dal D.P.G.R n. 45 - Regolamento di attuazione della L.R. 8 marzo 2008, la L.R. n. 38 del 13.07.2008 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) nonché al Protocollo d'Intesa sulla regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni per gli appalti dei lavori pubblici nella Provincia di Firenze "approvato con Delibera G.P. n. 197 del 21.06.2007".

Art. 9 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Stato dei luoghi

La ditta prima della stipula del contratto potrà liberamente esercitare il suo diritto di prendere informazioni necessarie ed opportune al buon svolgimento dell'appalto anche a mezzo dell'Amministrazione Comunale; conseguentemente confermerà, al momento della firma del contratto, di aver acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: lo stato in cui si trovano e la natura dei luoghi comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrogeologiche, le condizioni locali inclusi i vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali e la presenza di sotto-servizi ed ogni altro elemento in grado di influire sul costo dei lavori fra cui strade di accesso, cave, discariche, permessi etc.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Ufficio Edilizia Privata e Opere Pubbliche

Per ogni contratto sottoscritto in virtù dell'accordo quadro, l'Appaltatore dovrà provvedere:

- 1) ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l'uso su strada degli automezzi da attrezzare, per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato, e a dotare gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non, secondo le norme del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme in materia;
- 2) ad applicare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di appalto di Servizi;
- 3) ad applicare le disposizioni di legge e gli accordi sindacali in materia di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti, se richiesto dovrà darne prova all'Amministrazione in caso di inadempienza in presenza di denuncia dei competenti organi di vigilanza.
- 4) ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni dei servizi in oggetto, e se Cooperative, nei confronti anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti, alla data di presentazione dell'offerta, dai contratti di lavoro collettivi e non, vigenti per le categorie e le zone in cui sono prestati i servizi in oggetto, nonché le ulteriori condizioni risultanti da modifiche od integrazioni e da ogni altro contratto, collettivo e non, ed accordo successivamente stipulato per le categorie e le zone di prestazione dei servizi, ed a continuare ad applicare i suindicati contratti ed accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse; in caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di inadempienza accertata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un importo corrispondente a quello dell'inadempienza accertata, fino a quando l'organo vigilante sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita - si precisa che sulle somme eventualmente ritenute ai sensi dei punti 3) e 4) non saranno corrisposti interessi di nessun genere ed a nessun titolo e che di tutti gli oneri specificati è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco;
- 5) a farsi carico di tutti gli oneri indiretti relativi alla prestazione dei servizi assunti (ricovero per gli addetti, i mezzi e le attrezzature in luogo idoneo, i rilievi e le misurazioni in contraddittorio che si rendessero necessarie, ecc.).

Art. 10 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dell'appalto.

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dell'appalto nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti alle lavorazioni. Le cautele dovranno essere finalizzate anche a non causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti.

E' inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Ufficio Edilizia Privata e Opere Pubbliche

I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991, n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Art. 12- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E RECESSO

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, su disposizione della Stazione Appaltante nei seguenti casi:

1. gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
2. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
3. in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010;
4. nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
5. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
6. mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
7. nel caso di indisponibilità della ditta all'esecuzione di contratti specifici
8. qualora per due eventi consecutivi, nel corso dell'esecuzione di uno dei contratti applicativi dell'accordo quadro, vengano contestate alla ditta gravi e ripetute violazioni o inadempienze con applicazione di penali;
9. arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
10. l'irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la SA ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

L'Impresa è in ogni caso tenuta al risarcimento dei danni.

Il Comune di Mergozzo può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

La sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o il sopravvenire di qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, costituisce motivo di recesso dal contratto.

È fatto divieto all'aggiudicatario di recedere dal contratto.



Ufficio Edilizia Privata
e Opere Pubbliche

PARTE 2 –CAUZIONI E GARANZIE

Art. 13- CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell'importo massimo del presente accordo quadro.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 14- CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 103, del Decreto Legislativo n. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla stazione appaltante non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 325 del DPR207/2010. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15- RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall'articolo 93 e dall'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni.



Ufficio Edilizia Privata
e Opere Pubbliche

PARTE 3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile

per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio appalto e cessa alla data del 31.12.2020. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA e deve:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regola dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 e deve:

- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i privati

Art. 17 - ELENCO PREZZI UNITARI

Le prestazioni di servizio verranno compensate con

Il prezziario di riferimento da applicare per l'intero arco biennale dell'appalto è il seguente

- Listino Regione Piemonte, corrente, ultimo aggiornato alla data del presente capitolato per i seguenti capitoli:

Leganti	Laterizi
Materiali di fiume e di cava	Calcestruzzi preconfezionati
Elementi in conglomerato leggero e di calcestruzzo	Materiali polivinilici e similari
Materiali in gres	Materiali asfaltici, bituminosi e impermeabilizzanti
Materiali leggeri e similari per isolamenti e controsoffittature	Materiali metallici
Materiali per pavimenti e rivestimenti	Lavorazione pietre e marmi effettuate in laboratorio
Legnami da lavoro	Materiale vario
Pietre e marmi	Nolo attrezzature
Nolo mezzi d'opera	Demolizioni e rimozioni
Trasporti	Conglomerati, casserature ed opere in c.a.
Scavi	Tramezzi e soffitti



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Ufficio Edilizia Privata e Opere Pubbliche

Murature	Opere accessorie alle murature
Volte e solai	Intonaci e cornici
Coperture, manti impermeabili e isolamenti termoacustici	Pavimenti e rivestimenti
Sottofondi e vespai	Opere in vetrocemento
Lavorazione di pietre e marmi in opera	Opere stradali
Bitumature	Marciapiedi, banchine, pavimentazioni di cortili

- Oltre alla sotto riportata elencazione delle prestazioni della mano d'opera di cui si riportano i relativi costi orari, vengono elencati anche i noli che si reputano preventivamente di maggior impiego:

TARIFFE ORARIE MANODOPERA (comprehensive di spese generali ed utili d'impresa) Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di commercio di MILANO III quadrimestre 2012			Diurno	Festivo notturno (+15%)	Festivo + notturno (+35%)
Prestazioni manodopera (Per periodo notturno si intende l'intervallo di tempo dalle ore 22.00 alle ore 6.00)	1	Operaio specializzato	Euro/ora 38,25	Euro/ora 43,99	Euro/ora 51,64
	2	Operaio qualificato	Euro/ora 35,65	Euro/ora 41,00	Euro/ora 48,13
	3	Operaio comune	Euro/ora 32,20	Euro/ora 37,03	Euro/ora 43,47

I prezzi sono stati determinati valutando tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore, comprese le spese generali, l'alea e l'utile di impresa. Pertanto si intendono comprensivi di tutto quello che occorre per lo sgombero della neve, lo spargimento di sali disgelanti e di graniglia, secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

Art. 18 – REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile.

Art. 19 - PAGAMENTI

- In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 del DL 28/3/1997, n. 79, convertito in Legge 28/5/1997, n. 140, non è consentita la corresponsione di anticipazione sul prezzo d'appalto.
- Il Direttore dei Lavori, in base alla contabilità delle opere in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avanzamento relativi ad ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, raggiungano un importo non inferiore ad **euro 5.000,00 (cinquemila/00)**
- Verranno ammessi in contabilità unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti entro il mese di riferimento.
- Ogni stato di avanzamento lavori comprenderà la relativa quota di opere della sicurezza.
- Il termine per l'emissione degli stati di avanzamento lavori è fissato in 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal raggiungimento dell'importo previsto di **cinquemila/00 euro**.
- Sulla base degli stati di avanzamento il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio della Stazione Appaltante per la relativa liquidazione.
- Ai sensi dell'articolo 143 del DPR 207/2010 il termine per l'emissione dei certificati di pagamento degli acconti è di 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. Ai sensi dell'articolo 143 del DPR 207/2010 il termine di pagamento è di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato.
- In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 giorni, per motivi non imputabili all'Appaltatore, si provvederà alla redazione di uno stato di avanzamento lavori prescindendo dall'importo minimo indicato nel presente articolo.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Ufficio Edilizia Privata
e Opere Pubbliche

9. A fronte di ogni stato di avanzamento lavori e certificato di pagamento emessi dal Direttore dei Lavori e dal Rup, l'Appaltatore dovrà emettere relativa fattura da trasmettere alla Direzione Lavori nel più breve tempo possibile dalla data di emissione del Certificato di Pagamento. Le fatture dovranno essere intestate a:

**Comune di Mergozzo VIA Pallanza n. 2 – 28802 MERGOZZO (VB)
P.IVA 00528520034**

C.F. 84003060039 –

10. Le fatture dovranno riportare il riferimento al contratto di appalto ed il numero dello stato di avanzamento lavori a cui si riferiscono. Il ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dovuto alla ritardata consegna della fattura non darà luogo al riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento di cui all'articolo 142 del DPR 207/2010.

Al termine dell'esecuzione di ogni singolo contratto sarà emessa, entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dall'accettazione dell'ultima esecuzione, l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 20 - CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

Le prestazioni di servizio saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto in gara a tutte le voci dell'*elenco prezzi allegato*.

La contabilità delle prestazioni verrà effettuata applicando al tempo e alle quantità dei materiali impiegati i suddetti prezzi ribassati e dovrà eseguirsi mediante la compilazione dell'apposito modello di contabilità predisposto dal direttore dell'esecuzione.

Verranno riconosciuti maggiori importi per ore notturne, straordinarie, festive, ecc. così come specificato nell'elenco prezzi unitari allegato.

Art. 21 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, nella misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale e secondo le previsioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'appaltatore, prima dell'aggiudicazione di singoli contratti, dovrà comunicare:

a - se intende avvalersi dell'istituto del subappalto;

b - le parti del contratto che intende subappaltare;

c - che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell'impresa. La stazione appaltante provvederà a corrispondere all'affidatario gli importi dovuti. E' fatto obbligo all'affidatario, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Art. 22 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Ferma restando la quantificazione delle penali come previste di seguito per i contratti specifici si precisa che l'applicazione di eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. La ditta prende atto che l'applicazione della penale non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell'appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione.



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Ufficio Edilizia Privata e Opere Pubbliche

Le penali vengono applicate, previa contestazione degli addebiti e gli importi dedotti in sede di prima liquidazione utile successiva la loro applicazione, salvo in caso di insufficienza, chiedere l'escussione della garanzia.

La Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore l'onere per le maggiori spese di intervento e l'eventuale danno.

Art 23 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

Il Responsabile del Procedimento provvederà ad affidare a mezzo di contratti specifici i singoli servizi.

I servizi saranno commissionati dal direttore esecutivo di ciascun lotto mediante invio di lettere di ordinazione contenenti il computo dei servizi richiesti e la durata prevista degli stessi. Le lettere di ordinazione saranno inviate via fax o casella pec come indicato dalla Ditta nella domanda di partecipazione. I contratti saranno stipulati a mezzo di ordinativo-contratto o nei casi che lo richiedano mediante verbale di somma urgenza, vistati sia dal RdP .

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 si intendono allegati ad ogni contratto specifico e sono richiamati all'interno di ciascun ordinativo :

- ACCORDO QUADRO
- Cauzione definitiva di cui all'art 103 del D.Lgs n. 50/2016
- Elenco prezzi
- DUVRI
- Cartografia

PARTE 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'appaltatore è quello indicato nell'istanza di partecipazione.

Art. 25 - IMPOSTE E ONERI FISCALI

Il corrispettivo offerto è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto di bollo, registro, diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art. 26 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, 14 con particolare riguardo a quella contenuta nella Legge 31 maggio 1965, n. 575 e nella Legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La stipulazione dell'Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.

Art. 27 - TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie tra le parti così durante l'esecuzione come al termine dei contratti specifici quale che sia la loro natura che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in via giudiziaria secondo la vigente normativa. In tali casi sarà competente il Foro di Firenze. Per la definizione delle controversie è comunque esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.



Ufficio Edilizia Privata
e Opere Pubbliche

Art. 29 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto specifico è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'ACCORDO QUADRO, nonché negli elaborati della perizia, qualora diversamente possono disporre, prevalgono sulle disposizioni del Codice Civile.

Oltre alle disposizioni normative fin qui richiamate e per quanto non previsto e non specificato dall'ACCORDO QUADRO, l'appalto è soggetto, all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti, salvo diversa disposizione dei documenti allegati allo specifico contratto:

Il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'Appalto", artt. 1655-1677 in quanto non in contrasto con le norme sui servizi pubblici di seguito richiamate;

Il Decreto Legislativo n. 50/2016 ;

Il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

Codice della Strada D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte da ultimo dal D.L. n. 151/2003, dal D.L. n° 269/2003, dal D.P.R. n. 235/2004, dal D.P.R. n. 153/2006 e dal D.P.R. 37/2007; le leggi, i decreti e le circolari ministeriali, nonché le disposizioni e le Linee Guida dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, vigenti alla data di esecuzione delle prestazioni; le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione Piemonte; le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.-U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificate e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori; la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato "L. LL.PP."), nelle parti non abrogate dal D. Lgs. N. 50/2016; il Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000 (per le parti ancora in vigore); la Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996 nei limiti di compatibilità con il D. Lgs. N. 50/2016; la Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 5923 del 27/12/1996 nei limiti di compatibilità con il D. Lgs. N. 50/2016; la Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 3652 del 17/06/1998 nei limiti di compatibilità con il D. Lgs. N. 50/2016; la Legge 248 del 4 Agosto 2006; la Legge 123 del 3 Agosto 2007; D. Lgs 81/2008 testo coordinato con D. Lgs 106/2009 vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro;

Le forniture verranno certificate secondo la normativa internazionale UNI, EN, ISO 9001/94 e 9002/94, e comunque secondo la normativa in vigore ed entrata in vigore anche successivamente al contratto e valida fino all'emissione del certificato di Collaudo, ancorché qui non espressamente richiamata.

Ufficio Tecnico Comunale
geom. C. Frigione

Responsabile del Servizio
Ass.re E. Oliva